

IL SINDACO

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 14e 21 della Legge 10.04.1951 n. 287 sul riordinamento delle corti di Assise, sono aperte le iscrizioni nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'assise e Giudici Popolari di Corte d'assise di appello.

Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 287/1951 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della sopracitata legge possono presentare richiesta di iscrizione, in carta libera, al protocollo o allo Sportello del Cittadino del Comune di Spello **ENTRO IL 31 LUGLIO 2025.**

Spello il 02.04.2025



IL SINDACO
Moreno Landrini

Legge n. 287/1951

Art. 9.

Requisiti dei giudici popolari delle corti di assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- B) buona condotta morale;
- C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- D) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Requisiti dei giudici popolari delle corti di assise di appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12.

Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; B) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio; C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.